

L'artigianato bergamasco

LA PANDEMIA CHE HA CAMBIATO IL MONDO

Covid-19:
tra pochissime certezze e tantissime fake news cerchiamo di fare chiarezza tra i molti provvedimenti assunti

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 3 - Maggio 2020 - anno LXXI

Unione Artigiani, soprattutto in questo momento delicato, ha intensificato la propria attività aggiornando in tempo reale tutti i propri associati in merito ai vari provvedimenti assunti dal Governo e dalla Regione Lombardia.

Nelle prossime pagine analizzeremo insieme le principali novità in tema di lavoro e di aiuti erogati a beneficio delle micro imprese in questa fase di emergenza sanitaria.


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Campagna adesioni 2020

VITA ASSOCIATIVA



COVID 19 - Congedo

LAVORO

LAVORO



COVID 19 - Tutela infortunistica INAIL

LAVORO



Lavori usuranti



BANDI E PROGETTI

Aiuti regionali e nazionali per le imprese

AMBIENTE SICUREZZA



MUD 2020 - Proroga al 30 Giugno



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di Manzù simbolo del significato profondo dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi dell'UNIONE ARTIGIANI di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria N° 3 - Maggio 2020 - ANNO LXXI
Chiuso in redazione il 19/05/2020

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Campagna adesioni 2020

Anche per l'anno 2020, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Soprattutto in questo momento di grande difficoltà, con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono valide per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera
è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via San Lorenzo, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti



DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

COMPRESO NELLA TESSERA

Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).

Consulenze di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**

Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.

Informazioni e pubblicazioni di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.

Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.

Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...

Check-up aziendali per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.

Check-up consumi per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.

Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

SCONTI RISERVATI

Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Pratiche di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.

Corsi di formazione sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.

Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate tramite il consorzio di garanzia convenzionato.

Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.

Polizze di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.

Oltre 100 **convenzioni** in svariati ambiti.

**Ora in via Autostrada 32,
all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it



COVID 19 - Tutela infortunistica INAIL

Il DL 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che "nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro".

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio e per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Analogamente, il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari vale anche per altre figure soggette a una condizione di elevato rischio di contagio stante il costante contatto con il pubblico/l'utenza quali, in via esemplificativa ma non esaustiva: lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.

In tutti gli altri casi, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi, precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini la presunzione semplice, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica. Il medico deve predisporre e trasmettere telematicamente il certificato medico (redatto secondo gli ordinari criteri previsti dalla normativa vigente) all'INAIL che assicura la tutela all'infortunato al pari di qualsiasi altro infortunio.

In particolare, il certificato medico dovrà, per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, indicare le cause e le circostanze che riconducono il contagio all'occasione lavoro. Parallelamente, i datori di debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio*.

In merito alla decorrenza della tutela INAIL, è precisato che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena).

Casi di dubbia competenza INAIL/INPS. Nei casi di dubbia competenza e per i quali è escluso il contagio da coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta e sarà necessario procedere alla segnalazione del caso all'INPS.

La segnalazione è trasmessa tempestivamente alla Sede INPS competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette all'INAIL il modello attestante il suo accoglimento.

Analogamente, l'INPS procede nei riguardi dell'INAIL laddove rilevi che l'evento denunciato, non rientrando nella propria competenza, è riconducibile ad un infortunio sul lavoro.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni. Nello sventurato caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica *una tantum* prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di "caricamento" indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.

Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID - 19. L'assicurazione infortunistica opera anche nell'ipotesi di contagio occorso a lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa.

Tale deroga al principio generale in tema di infortuni in itinere vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.



COVID 19 - Pagamento F24

Sempre in attesa di possibili ulteriori modifiche legislative, ricordiamo che D.L. 23 del 08.04.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l' 08 aprile ed entrato in vigore il giorno successivo) ha previsto, per gli **F24 in scadenza il 16.05.2020**, quanto segue:

1. **contribuenti con volume d' affari non superiore a 50 milioni di euro nel periodo d' imposta 2019** e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta: sono sospesi il pagamento dell' IVA e i pagamenti delle ritenute fiscali in qualità di sostituto d' imposta e previdenziali (INPS e INAIL).

Gli stessi parametri, indipendentemente dal volume d'affari, trovano applicazione per i **contribuenti che hanno sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza**.

2. **contribuenti con volume d' affari superiore a 50 milioni di euro nel periodo d' imposta 2019** e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta: sono sospesi il pagamento dell' IVA e i pagamenti delle ritenute fiscali in qualità di sostituto d' imposta e previdenziali (INPS e INAIL).

Avvertenze:

* I versamenti sono sospesi anche per i contribuenti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

* L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il D.L. fa riferimento a operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA dei mesi in esame.

I versamenti sospesi saranno effettuati in un' unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

COVID 19 - Malattia e ammortizzatori sociali

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi, l'INPS ha confermato quanto già in precedenza disciplinato in via amministrativa.

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga e al FIS.

In particolare, se durante la cassa integrazione a 0 ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire della cassa integrazione.

Viceversa, in presenza di cassa integrazione a orario ridotto prevale la malattia.

Analogamente, qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa sarà opportuno distinguere:

a) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia sarà da considerarsi in CIG dalla data di inizio della stessa;

b) se, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà ad essere considerato in malattia.

COVID 19 - Rapporto di lavoro

In tema di gestione del rapporto di lavoro si segnalano due importanti interventi normativi:

* l'estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 23.02.2020 al 17.03.2020;

* la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato (anche in somministrazione).

COVID 19 - Congedo

Premesso che il congedo:

* è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

* può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi (ma non contemporaneamente) e sempre nel limite complessivo di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);

* la sua fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore (nel caso in cui un genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa seppur ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del congedo).

* il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa può, in alternativa all'ammortizzatore sociale, optare per il congedo;

* la sua fruizione è incompatibile con il bonus per i servizi di baby-sitting, con la contemporanea fruizione da parte dell'altro genitore dei c.d. riposi per allattamento o del congedo parentale.

Resta inteso che la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale l'altro genitore sta percependo l'indennità di maternità/paternità;

- * in caso di malattia di un genitore l'altro genitore può fruire del congedo;
- * la sua fruizione è compatibile con attività di smart-working, utilizzo di ferie e/o aspettative non retribuite e sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19 (trattandosi di una ipotesi di sospensione e non di una cessazione dell'attività lavorativa) da parte dell'altro genitore;
- * è cumulabile con i congedi previsti dalla L. 104/1992.

L'INPS ha evidenziato che:

- * i lavoratori che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo al 3 maggio ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie) possono presentare domanda di congedo per un periodo non superiore a 15 giorni;
- * il congedo può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che le 12 giornate previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso mentre in caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le giornate possono essere fruito riproporzionandole in base alla ridotta prestazione lavorativa.

COVID 19 - Novità lavoro

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

- * il Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune FAQ ad interpretazione delle disposizioni emanate dal Governo;
- * l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione alle disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro;
- * l'INPS è intervenuta fornendo le istruzioni operative in merito alla:
 - sospensione contributiva riferita anche alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria;
 - richiesta di CIGD da parte di aziende plurilocalizzate;
 - estensione di validità a tutto il 31 luglio 2020 dei formulari A1 con scadenza nel periodo dal 31.01.2020 al 31.07.2020;
 - estensione di validità a tutto il 15 giugno 2020 dei DURC online con scadenza nel periodo dal 31.01.2020 al 15.04.2020;
 - gestione dei pagamenti degli ammortizzatori sociali in caso di IBAN errato;
- * l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti per la stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati;
- * le parti sociali hanno aggiornato il "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Lavori usuranti

Anche quest'anno permane l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed al competente Istituto Previdenziale:

a) **entro il 30 maggio 2020 l'impiego nel corso del 2019 di lavoratori addetti all'esecuzione di lavori usuranti:** lavoro notturno, lavoro a catena e conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La suddetta comunicazione deve essere predisposta esclusivamente per fini statistici e, con riferimento ai lavoratori notturni, deve indicare per ogni dipendente il numero delle giornate di lavoro notturno.

Per lavoratore notturno deve intendersi:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive ricompresi nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione dal 1° luglio 2009 (elevati a 78 giorni per chi ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);

- lavoratori non a turni saranno considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) ed il portale lavoro (www.cliclavoro.gov.it).

b) **annualmente (per il 2020 entro il 31 maggio 2020)** l'esecuzione nel corso dell'anno precedente di **lavoro notturno** compreso in turni periodici oppure svolto in modo continuativo nel caso in cui risultino occupati lavoratori notturni beneficiari delle agevolazioni pensionistiche in esame.

La suddetta comunicazione non è dovuta qualora sia stata effettuato l' analogo adempimento di cui al precedente punto a).

c) **entro trenta giorni** dall'inizio lo svolgimento delle **lavorazioni a catena**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'omissione delle comunicazioni previste ai punti b) e c) è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500 (l'omissione non deve intendersi applicata/moltiplicata in riferimento al numero dei lavoratori interessati ma in base al numero di comunicazioni omesse ovvero contenenti dati errati o non corrispondenti al vero).



Aiuti regionali e nazionali per le imprese

In estrema sintesi in elenco i principali pacchetti di aiuti regionali e nazionali a beneficio delle imprese in questa fase di emergenza sanitaria. Ricordiamo per ulteriori approfondimenti che è disponibile lo sportello **Finanziamenti COVID-19** presso il **Servizio Credito** dell'Unione Artigiani di Bergamo: specificamente dedicato all'emergenza liquidità di questa particolare fase emergenziale ed anche per studiare eventuali canali alternativi di finanziamento alle aziende. Un **pool specifico di esperti a disposizione**, sia per le pratiche di importi minori, sia per operazioni di più ampio spessore.

Per cercare di fare maggiore chiarezza, riepiloghiamo sinteticamente le principali misure a sostegno finanziario delle imprese:

CREDITO D'IMPOSTA per acquisizione DPI e sanificazione

SPESE:

- acquisto di dispositivi protezione individuale e sicurezza lavoratori;
- operazioni di sanificazione.

AGEVOLAZIONE:

credito imposta 50% delle spese sostenute fino a 20 mila euro.

FONTE: Circolare Agenzia Entrate (https://www.artigianibergamo.it/Public/Libreria/Coronavirus/2020_04_13_Circolare_AE_n9.pdf)

BANDO "Impresa Sicura"

SPESE:

- mascherine chirurgiche, filtranti, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti e occhiali protettivi;
- indumenti di protezione;
- strumenti per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti, soluzioni e disinfettanti.

AGEVOLAZIONE:

rimborso fino al 100% delle spese fino a 150 mila euro.

FONTE: Impresa Sicura

(https://www.artigianibergamo.it/Public/Libreria/Coronavirus/2020_05_11_Invitalia_Bando_Impresa_Sicura.pdf)

Bando Regione Lombardia "SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO"

SPESE:

- macchinari e strumenti per la sanificazione, disinfezione e aerazione dei locali;
- interventi infrastrutturali per il distanziamento sociale;
- termoscanner e sistemi di rilevazione della temperatura corporea;
- strumenti e attrezzature per l'igienizzazione;
- apparecchiature per controllo accessi;
- tamponi per il personale dipendente o altri strumenti suggeriti dal medico competente;
- dispositivi di protezione individuale;
- formazione sulla sicurezza sanitaria.

AGEVOLAZIONE:

contributo a fondo perduto fino a 60% per piccole imprese e 70% per micro imprese, fino a 25 mila euro.

FONTE: Regione Lombardia - io riapro sicuro

(<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/ripartiamosicuri-pacchetto-imprese>)

Bando Regione Lombardia "FABER 2020"

SPESE:

- strumenti/macchinari per sanificazione e disinfezione ambienti di lavoro;
 - sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza;
- solo in aggiunta agli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature.

AGEVOLAZIONE:

contributo a fondo perduto pari al 30% fino a 35 mila euro.

FONTE: BURL - Pubblicazione del bando

(https://www.artigianibergamo.it/Public/Libreria/Coronavirus/2020_05_04_FABER.pdf)

Rimborso dispositivi sanitari W.I.L.A.

SPESE:

- mascherine, guanti, occhiali di protezione.

AGEVOLAZIONE:

rimborso parziale spesa fino a 250 euro.

FONTE: Wellness Lombardia

(<http://www.wila.it/public/Section/NomenclatoreStraordinarie2020.pdf>)

Garanzia Italia

SPESE:

finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

AGEVOLAZIONE:

garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

FONTE: Decreto Liquidità D.L. n.23 del 08/04/2020

(https://www.artigianibergamo.it/Public/Libreria/Coronavirus/2020_04_08_DL_23.pdf)

SOSPENSIONE della quota capitale dei MUTUI garantiti da ipoteca

SPESE:

- prestiti chirografari (cioè non garantiti da garanzia reale) a rimborso rateale;
- finanziamenti: cartolarizzati;
- mutui oggetto di operazioni di portabilità.

AGEVOLAZIONE:

sospensione della quota capitale del finanziamento, per una durata non superiore a 12 mesi

FONTE: Ministero dell'Economia e delle Finanze

(http://www.dt.mef.gov.it/it/news/dettaglio.html?resourceType=/it/news/2020/sospensione_mutui_10042020.html)

Comune di Bergamo: bando spese inderogabili

Informiamo che il Comune di Bergamo, in collaborazione con Intesa San Paolo, ha dato il via al **Programma Rinascimento**, con l'obiettivo di sostenere le imprese dei nostri territori attraverso una serie di iniziative specifiche rivolte alle diverse tipologie di aziende.

La prima di queste misure prende il nome di **Bando Spese Inderogabili** e si rivolge alle Micro Imprese con sede operativa di dimensione inferiore a 250 mq sita nel Comune di Bergamo, rimaste chiuse, a seguito dei provvedimenti normativi, dal 9 marzo 2020 e aventi uno dei codici ATECO indicati all'interno del bando.

Il contributo a fondo perduto per il periodo di chiusura delle imprese è di 1500,00 euro.

È ammessa una sola domanda per impresa.

Le spese sono ammissibili indipendentemente dalla data del loro pagamento esclusivamente se:

- relative all'attività dell'impresa;
- maturate nel periodo dal 9 marzo fino a sessanta giorni successivi alla data di riapertura dell'impresa, prevista dalla normativa.

Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

- 1 - imposte, tasse e tariffe (es.:TARI, COSAP, ...);
- 2 - affitto e rate di mutuo;
- 3 - telefonia, internet, canoni di assistenza ICT, noleggio hardware;
- 4 - spese condominiali;
- 5 - energia, acqua e riscaldamento;
- 6 - servizi e quote associative (es.: commercialista, quota artigiani, CAF, ...);
- 7- assicurazioni su immobili, attrezzature, mezzi, responsabilità civile;
- 8 - contratti continuativi di servizi o forniture (es.: pulizia, manutenzioni, ...);
- 9 - pulizia e sanificazione locali, solo se funzionale alla riapertura dell'impresa;
- 10 - automezzi utilizzati nell'impresa (noleggio, rata di leasing o assicurazione).

Le spese annuali saranno riconosciute per la quota parte dal periodo di chiusura fino a sessanta giorni successivi alla data di riapertura.

L'erogazione del contributo concesso avverrà entro un mese dalla richiesta.

Unione Artigiani è a disposizione per supportare le imprese nella partecipazione al bando.



MUD 2020 - proroga al 30 Giugno 2020

Scade il **30 giugno 2020** il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, con riferimento al 2019.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante misure connesse all'emergenza CODIV-19, ha stabilito la proroga rispetto alla scadenza inizialmente prevista per il 30 aprile.

Si raccomanda alle aziende di **far pervenire i documenti al massimo entro il 30 maggio 2020** o fissando appuntamento con la segreteria dell'Unione Artigiani o inoltrando la documentazione via mail all'indirizzo: unione@artigianibergamo.it

Chi deve presentare il MUD?

- Comunicazione Rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Per procedere con la compilazione, siete pregati di inoltrarci:

- **REGISTRO di CARICO e SCARICO** (con tutte le operazioni relative al 2019)
- **FORMULARI di SMALTIMENTO** (copia con peso verificato a destino)
- **COPIA del MUD RELATIVO al 2018** (se non è stato fatto con Unione Artigiani)

È necessario compilare la DELEGA all'invio telematico del MUD (sono necessari tutti i dati), che trovate presso i nostri uffici.